



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Sindacale

N.96 DEL 13/04/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica - Conferma precedenti Ordinanze.

IL SINDACO

VITO l'rt.S 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, all'art. 1, co. 1, lett. g), con riferimento alla regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, dispone la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*" con decorrenza dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020;

VISTI il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili, nonché il DPCM 22 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure statali Ordinanze previamente adottate;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle disposte con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che:

all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1, dispone che “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;

- all'art.2, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento”, comma 1, dispone che “1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

- all'art. 3, rubricato “ Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, dispone che: “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

Richiamate tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, in particolare l'ordinanza n.32 del 12.04.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, con la quale sono stati prorogati i termini delle varie misure adottate fino al 3 maggio 2020, con le seguenti ulteriori previsioni:

d) il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;

e) il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1 maggio 2020, l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l'orario sopra indicato.

E' demandato all'Unità di Crisi regionale di individuare idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno successivamente abilitate all'esercizio e per l'adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti.

PREMESSO

-che, a partire dal 23 febbraio 2020 e in ragione della peculiarità del contesto epidemiologico e sanitario Comunale, sono state adottate misure urgenti, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di potere d'ordinanza, a tutela del primario interesse alla salute pubblica, in particolare:

- Ordinanza Sindacale n.48 del 08.03.2020 avente ad oggetto “Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID- 19 nel Comune di Casamicciola Terme.”;

- Ordinanza Sindacale n.51 del 14.03.2020 avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da COVID – 2019 - Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata al controllo degli spostamenti sul territorio di Casamicciola Terme.*”;
- Ordinanza Sindacale n.52 del 14.03.2020 per “*Chiusura Cimitero Comunale*”;
- Ordinanza Sindacale n.53 del 14.03.2020 per “*Sospensione di ogni attività amministrativa e di segreteria di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Casamicciola Terme, compresa la sede distaccata infanzia in Ischia.*”
- Ordinanza Sindacale n.67 del 18.03.2020 per “*Misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio del comune di Casamicciola Terme del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.50 del D.lgvo 267/00 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;
- Ordinanza Sindacale n.68 del 18.03.2020 per “*Misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 nel territorio di Casamicciola Terme – Diposizioni organizzative Uffici Comunali.*”;
- Ordinanza Sindacale n.69 del 19.03.2020 per “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da COVID – 2019 - Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla tutela della salute pubblica. Mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie degli esercizi commerciali di cui agli allegati n. 1) e 2) del DCPM del 11 03 2020.*”;
- Ordinanza Sindacale n.82 del 22.03.2020 per “*Misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 nel territorio di Casamicciola Terme – Diposizioni organizzative Uffici Comunali. Integrazione Ordinanza Sindacale n.68 del 18.03.2020*”;
- Ordinanza Sindacale n.83 del 22.03.2020 per “*Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla riorganizzazione del servizio di raccolta trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sul territorio di Casamicciola Terme – Emergenza epidemiologica da COVID-2019*”;
- Ordinanza Sindacale n.93 del 04.04.2020 per “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure.*”, con la quale si sono prorogati i termini delle precedenti ordinanza al 13 aprile 2020;
- tra le indicate ordinanze, diverse, in quanto non collegate ad eventi contingenti e circoscritti nel tempo ovvero non superate ed assorbite da disposizioni sopravvenute in ragione della evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e/o regionale, risultano a tutt’oggi vigenti ed alcune tra esse di imminente scadenza;

PRESO ATTO

- di tutto quanto riportato nell’ordinanza del Presidente della Regione Campania n.32 del 12 aprile 2020;
- che il trend in atto nell’intero territorio regionale impone, pertanto, di confermare le misure regionali vigenti, aggiuntive rispetto a quelle statali, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio;

ATTESO CHE:

- sull’isola di Ischia, si sono già verificati casi accertati di COVID-19, di cui uno purtroppo deceduto;
- i casi accertati nel solo Comune di Casamicciola ad oggi sono quattro, di cui uno ricoverato presso l’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno;
- la conformazione del territorio e la sua insularità, in uno alla elevata densità di popolazione rendono quanto mai elevato il rischio di contagio;

CONSIDERATO

- che il DPCM 10 aprile 2020 ha prorogato al 3 maggio 2020 la durata di efficacia delle misure statali di contenimento e prevenzione previamente adottate;

- che si rende opportuno allineare alla suddetta data del 3 maggio 2020 anche la vigenza delle misure comunali oggetto della presente ordinanza;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5.In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del

patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

Per quanto sopra,

ORDINA

1) Con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 maggio 2020 sono confermate le misure di contenimento e prevenzione disposte con le seguenti ordinanze:

- Ordinanza Sindacale n.48 del 08.03.2020 avente ad oggetto “*Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio contagio da COVID- 19 nel Comune di Casamicciola Terme.*”;
- Ordinanza Sindacale n.51 del 14.03.2020 avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da COVID – 2019 - Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata al controllo degli spostamenti sul territorio di Casamicciola Terme.*”;
- Ordinanza Sindacale n.52 del 14.03.2020 per “*Chiusura Cimitero Comunale*”;
- Ordinanza Sindacale n.53 del 14.03.2020 per “*Sospensione di ogni attività amministrativa e di segreteria di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Casamicciola Terme, compresa la sede distaccata infanzia in Ischia.*”
- Ordinanza Sindacale n.67 del 18.03.2020 per “*Misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio del comune di Casamicciola Terme del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.50 del D.lgvo 267/00 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;
- Ordinanza Sindacale n.68 del 18.03.2020 per “*Misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 nel territorio di Casamicciola Terme – Disposizioni organizzative Uffici Comunali.*”;
- Ordinanza Sindacale n.69 del 19.03.2020 per “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da COVID – 2019 - Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla tutela della salute pubblica. Mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie degli esercizi commerciali di cui agli allegati n. 1) e 2) del DCPM del 11 03 2020.*”;
- Ordinanza Sindacale n.82 del 22.03.2020 per “*Misure provvisorie ed urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19 nel territorio di Casamicciola Terme – Disposizioni organizzative Uffici Comunali. Integrazione Ordinanza Sindacale n.68 del 18.03.2020*”;
- Ordinanza Sindacale n.83 del 22.03.2020 per “*Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla riorganizzazione del servizio di raccolta trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sul territorio di Casamicciola Terme – Emergenza epidemiologica da COVID-2019*”;
- Ordinanza Sindacale n.93 del 04.04.2020 per “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure.*”, con la quale si sono prorogati i termini delle precedenti ordinanze al 13 aprile 2020;

2) Prendere atto di quanto disposto con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.32 del 12.04.2020 e pertanto:

- il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;

- il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8,00-14,00. Nella settimana del 1 maggio 2020, l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l'orario sopra indicato.

L'attività potrà essere svolta sempre nel rispetto di quanto disposto con Ordinanza Sindacale n.69/2020.

2) Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.

La presente ordinanza è notificata all'Unità di Crisi regionale, al Prefetto di Napoli, alle forze dell'ordine, ai Dirigenti scolastici, ai Responsabili d'Area del Comune di Casamicciola Terme, alla società partecipata Marina di Casamicciola, alla società partecipata AMCA.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nonché sul sito ufficiale dell'Ente.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Casamicciola Terme, 13 aprile 2020

f.to digitalmente
Il Sindaco di Casamicciola Terme

IL SINDACO
Ing. **Giovan Battista Castagna**